

Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale"

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: imprenditori agricoli professionali, imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti di diritto pubblico, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

I soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare un progetto di cooperazione, da realizzarsi con il sostegno del PSR, mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale sia identificato il soggetto capofila, cui spetta l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, e i partner del progetto siano essi effettivi¹ che divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto o partner associati². In ogni caso, il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore.

Nel partenariato del progetto di cooperazione devono essere rappresentati gli imprenditori agricoli e/o le imprese forestali, per garantire una adeguata partecipazione dei produttori primari alle ricadute positive del progetto di cooperazione, o in forma di partner effettivi o di partner associati.

Ogni soggetto aderente all'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli investimenti.

Alla domanda presentata dal soggetto capofila dell'accordo di cooperazione deve essere allegato il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica espressamente prevista.

La domanda di aiuto vera e propria deve essere presentata esclusivamente dagli aderenti all'accordo di cooperazione relativo ai progetti di cooperazione selezionati in base alla procedura prevista nel bando.

I soggetti facenti parte dell'accordo di cooperazione diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica devono avere un'unità produttiva o un'unità locale (ovvero unità tecnico economica nel caso di impresa agricola) sul territorio regionale.

Nel caso in cui vengano realizzati esclusivamente investimenti immateriali tutti i richiedenti aderenti all'accordo di cooperazione, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, devono avere un'unità locale nel territorio del Gruppo di azione locale di competenza (di cui alla Deliberazione di Giunta regionale che approva la Strategia integrata di sviluppo locale del GAL).

I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

1.2 Tipologie di investimento previste

Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

E' esclusa dal sostegno della presente misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17.2.1996).

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti un'innovazione per i soggetti coinvolti.

¹ Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili di attività specifiche del progetto di cooperazione, ovvero di singoli progetti di dettaglio, impegnandosi nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell'accordo di cooperazione.

² Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione senza rispondere ad uno specifico impegno finanziario.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute essenziali per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute accessorie con il relativo soggetto attuatore. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state completamente e correttamente realizzate, pena la revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto per tali tipologie e come tali ammessi a contributo.

1.3 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico, utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente;
- b. spese di personale: tale voce comprende sia il personale dipendente (a tempo determinato ed indeterminato) sia il personale non dipendente:
 - per il personale dipendente (ammesso unicamente per i soggetti privati, nei limiti del 10% della spesa ammissibile del progetto di cooperazione) il costo è determinato dalle giornate uomo dedicate al progetto, attestate da idonea documentazione relativa alla dimostrazione del lavoro effettivamente impiegato ed al suo costo, dimostrato dalle buste paga dei dipendenti (il costo della giornata uomo è dato da: Costo giornata lavorata = stipendio lordo annuo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali diviso per numero di giornate lavorative; costo ammissibile giornata lavorata per n. giornate lavorate al progetto come da Piano di lavoro mensile).
 - per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto.
Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta).
Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:
 - titolari di imprese individuali;
 - legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
 - soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo;
- c. spese per acquisto di beni di consumo: si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota;
- d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto.
A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.
Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione del progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale;
- e. spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il costo per l'esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa impiantistica;
- f. spese per missioni e trasferte: ammissibili esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed esplicitamente motivate, tali spese consistono in:
 - spese di viaggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti):
 - ammissibili esclusivamente dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale;
 - uso di mezzo proprio è ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. Sono ammessi i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in

originale e un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il 1° gennaio di ogni anno;

- spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti);
- g. spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto;
- h. spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.);
- i. per la tipologia di investimento "implementazione del know how", sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate alla realizzazione del progetto.

2. Localizzazione dell'investimento

Il progetto, per la parte fisica, deve essere svolto sul territorio del Gruppo di azione locale di competenza (di cui alla Deliberazione di Giunta regionale che approva la Strategia integrata di sviluppo locale del GAL).

3. Impegni specifici

3.1 Obblighi successivi al pagamento

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo (non brevettabili). La loro divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari quale impegno per il contributo percepito, anche dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo Forestale (ARSIA).

4. Tassi e massimali di contribuzione

Il contributo massimo concedibile è pari a € 200.000 euro per progetto di cooperazione; la ripartizione sui singoli progetti di dettaglio è libera, nel rispetto dei minimi di contribuzione eventualmente stabiliti nei bandi dei singoli GAL.

Per i progetti di cooperazione relativi a prodotti finali non agricoli, si applica il massimale previsto dalla deroga 'de minimis' ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/06; il calcolo del massimale ai fini dell'applicazione della deroga 'de minimis' è da effettuarsi a livello di ogni singolo beneficiario cui può essere applicata tale deroga.

5. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 720 giorni dalla data della stipula della convenzione.

6. Altre condizioni

La selezione delle domande avviene mediante l'esame e la valutazione dei progetti di cooperazione presentati dai soggetti capofila degli accordi di cooperazione; a seguito della avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, gli aderenti ai relativi accordi di cooperazione devono presentare una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione.

Alla conclusione del progetto di cooperazione, il capofila dell'accordo deve presentare una relazione finale su quanto realizzato e sui risultati del progetto. Il saldo dei contributi a tutti i beneficiari è erogato esclusivamente a seguito dell'esito positivo dell'esame della relazione da parte del GAL.

Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare"

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

Il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- a. Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (DOP ed IGP), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- b. Consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del Regolamento CE n. 1493/1999;
- c. Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno il 10% degli operatori biologici iscritti nell'elenco regionale (L.R. n. 49/1997) operanti nella zona di riferimento del GAL, e comunque con non meno di 5 operatori.

Si specifica inoltre che sono escluse le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

1.2 Tipologie di investimento ammissibili

Il sostegno è concesso unicamente per attività di promozione ed informazione riguardanti i prodotti appartenenti a sistemi di qualità previsti nella scheda della misura 132 del PSR 2007-2013, con riferimento alle produzioni provenienti dal territorio di riferimento del GAL cui viene presentata domanda d'aiuto.

1.3 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. per la tipologia di investimento "Organizzazione e partecipazione a fiere" sono ammissibili esclusivamente le seguenti:
 - a.1. costo d'iscrizione;
 - a.2. spese di soggiorno e di viaggio;
 - a.3. costo di allestimento dello stand;
 - a.4. costo personale stand;
 - a.5. premio assicurativo dello stand;
 - a.6. attività di comunicazione connesse alla fiera;
 - a.7. utilizzazione temporanea sul posto di attrezzature espositive;
 - a.8. acquisizione dello spazio espositivo e servizi (elettricità, acqua, pulizia, smaltimento rifiuti);
 - a.9. progettazione allestimento;
 - a.10. trasporto dei prodotti da sede azienda a fiera e ritorno;
 - a.11. costo interpreti.
- b. per la tipologia di investimento "Attività informativa e di comunicazione" sono ammissibili esclusivamente le seguenti:
 - b.1. costo di progettazione grafica del materiale informativo e di comunicazione;
 - b.2. costo di editing dei testi da utilizzare per il materiale di comunicazione;
 - b.3. costo di realizzazione del materiale informativo;
 - b.4. diritti di agenzia per organizzazione eventi/convegni;
 - b.5. costo hostess e personale per realizzazione eventi/convegni;
 - b.6. compensi per relatori di eventi/convegni;
 - b.7. costi di viaggio, vitto e alloggio di personale per eventi/convegni organizzati fuori regione;
 - b.8. progettazione strumenti di informazione e comunicazione (cataloghi, depliant, folder, manifesti, manuali informativi, prodotti multimediali e siti internet);
 - b.9. realizzazione lay-out, immagini e messaggi di comunicazione;
 - b.10. realizzazione foto e acquisto diritti fotografici;
 - b.11. predisposizione testi;
 - b.12. traduzione testi in lingua straniera;
 - b.13. realizzazione impaginati, impianti, siti internet e materiale multimediale;
 - b.14. spese di stampa e duplicazione;
 - b.15. spese di distribuzione.
- c. per la tipologia di investimento "Attività di comunicazione presso i punti vendita" sono ammissibili esclusivamente le seguenti:
 - c.1. progettazione iniziativa di comunicazione e sua organizzazione;
 - c.2. progettazione e realizzazione materiale di comunicazione anche multimediale specifico per la realizzazione della promozione;

- c.3. spese di stampa e duplicazione del materiale di comunicazione;
 - c.4. ideazione e realizzazione di gadget e materiale non cartaceo (shoppers, gadget ecc.);
 - c.5. affitto spazi espositivi nei punti vendita;
 - c.6. allestimento spazi espositivi e spazi dimostrazioni/assaggi;
 - c.7. servizio hostess per informazione compresa formazione;
 - c.8. personale per dimostrazioni/assaggi compresa formazione;
 - c.9. formazione del personale di vendita;
 - c.10. costo spedizione prodotto;
 - c.11. costo di eventuali gazebo o altre strutture generalmente utilizzate per le promozioni presso i punti vendita..
- d. per la tipologia di investimento "Attività pubblicitarie attraverso canali della comunicazione" sono ammissibili esclusivamente le seguenti:
- d.1. progettazione strumenti di pubblicità (pagine pubblicitarie, spot radiofonici, spot televisivi, strumenti pubblicitari multimediali);
 - d.2. realizzazione lay-out, immagini e messaggi di comunicazione;
 - d.3. predisposizione testi;
 - d.4. traduzione testi in lingua straniera;
 - d.5. realizzazione impaginati, impianti grafici, spot radiofonici, spot televisivi, strumenti multimediali;
 - d.6. spese per acquisto spazi pubblicitari sui media e spazi audio/video su stazioni radio/tv e internet;
 - d.7. spese di distribuzione del materiale pubblicitario in abbinamento con quotidiani e riviste.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti.

2. Localizzazione dell'investimento

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nel territorio di competenza del GAL o che recano un beneficio diretto e dimostrabile su tali territori. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello di competenza del GAL, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

3. Tassi e massimali di contribuzione

Il contributo massimo concedibile è pari a € 200.000 euro.

4. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data di firma della convenzione, salvo cause di forza maggiore.

5. Altre condizioni

Per ogni sistema di qualità è finanziabile al massimo 1 domanda nell'ambito di ogni singola graduatoria.

Misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"
Azione A 'Sviluppo delle attività artigianali'

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Tipologie di investimento previste

Sono escluse dagli investimenti ammissibili:

- le scorte di magazzino;
- per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo: le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
- le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti ed affini entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti i soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

1.2 Tipologie di spesa ammissibili

Relativamente alle tipologie di spesa ammissibili di cui alla tipologia di investimento "Acquisto immobilizzazioni immateriali" prevista nella scheda di misura del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, si specifica che:

- tali investimenti devono essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa;
- le spese relative a immobilizzazioni immateriali già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Relativamente alle spese per l'acquisizione di brevetti di cui alla tipologia di investimento "Acquisto immobilizzazioni immateriali" prevista nella scheda di misura del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, si specifica che questa voce comprende:

- a. i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b. i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se tali costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 360 giorni dalla data della stipula della convenzione.

**Misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"
Azione B 'Sviluppo delle attività commerciali'**

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Tipologie di investimento previste

Sono escluse dagli investimenti ammissibili:

- le scorte di magazzino e gli automezzi;
- gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Sono compresi in questa fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;

1.2 Tipologie di spesa ammissibili

Relativamente alle tipologie di spesa ammissibili previste dal punto b) della scheda di misura del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, si specifica che sono ammissibili anche spese relative ad investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza dell'esercizio commerciale ivi comprese sia le tipologie di interventi citate nel Decreto del Ministero dell'interno dell'8 gennaio 2004 (pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 17/01/2004), sia interventi interni e/o esterni, comunque finalizzati a riqualificare e/o potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza dell'esercizio commerciale.

2. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 360 giorni dalla data della stipula della convenzione.

Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"
Sottomisura a) 'Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici'
Sottoazione A 'Creazione di infrastrutture su piccola scala'

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Agenzie di Promozione del Turismo.

1.2 Tipologie di investimento ammissibili

Sono ammissibili anche investimenti inerenti la realizzazione di circuiti di cicloturismo e di itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica di interesse regionale.

Non sono ammissibili investimenti che consistano esclusivamente nella realizzazione, nel recupero, nella ristrutturazione, nella riqualificazione o nel ampliamento di beni immobili.

1.3 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di realizzazione, di recupero, di ristrutturazione, di riqualificazione e di ampliamento di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b) opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- c) acquisto di terreni;
- d) realizzazione di interventi per la messa a norma di immobili connessi allo svolgimento di attività e funzioni turistiche, con particolare riguardo all'adeguamento ed innovazione dell'impiantistica, della logistica e dei servizi;
- e) realizzazione di impiantistica multimediale per l'utilizzo di tecnologie innovative in funzione dello svolgimento dell'attività turistica e della qualificazione dei servizi all'utenza;
- f) acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, compreso hardware e software;
- g) progettazione e realizzazione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata.

2. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

3. Altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Per "progetto integrato per lo sviluppo sostenibile del turismo rurale", previsto dalla scheda di misura del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, è da intendersi come l'inquadramento complessivo del progetto, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio, nel contesto delle altre opere dello stesso settore già presenti o in via di realizzazione o in via di progettazione, come anche l'integrazione con altri interventi in settori collaterali (infrastrutture per il commercio, infrastrutture per la cultura, interventi di risanamento ambientale).

Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"
Sottomisura a) 'Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici'
Sottoazione B 'Commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici'

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i consorzi (e le società consortili) di promozione turistica che:

- a. hanno previsto nel proprio statuto l'assenza di scopo di lucro nonché il divieto di distribuzione degli utili, anche in caso di scioglimento;
- b. abbiano tra i soci del consorzio almeno una Agenzia di viaggio di cui al Titolo II Capo V della L.R. n. 42/2000 che porrà in essere per conto del consorzio le azioni di commercializzazione;
- c. abbiano almeno 10 associati di cui almeno una impresa agrituristica;
- d. abbiano la propria sede operativa in Toscana ed essere composto da imprese che:
 - operano in Toscana;
 - hanno le caratteristiche di micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6/5/03 (2003/361/CE);
 - esercitano una delle attività turistico ricettive previste dalla L.R. n. 42/2000 (modificata dalla L.R. n. 17/2005) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", Titolo II, o essere imprese che gestiscono le strutture complementari al turismo individuate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 349/2001 ovvero essere imprenditori agricoli professionali iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della L.R. n. 45/2007 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008 n. 6/R "Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)", autorizzati per attività agrituristica ai sensi della L.R. n. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche". Tale requisito deve essere posseduto dalla maggioranza delle imprese che partecipano al progetto.
- e. alla data di presentazione della domanda di aiuto:
 - siano già costituiti ed operanti da almeno un anno ed iscritti alla C.C.I.A.A.;
 - risultino attivi e non siano in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a procedure di tipo concorsuale.

1.2 Tipologie di investimento previste

La sottoazione sostiene investimenti di promo-commercializzazione di servizi turistici di cui alla L.R. n. 42/2000 e s.m.i. e agrituristiche ai sensi della L.R. n. 30/2003 e s.m.i., con particolare riferimento all'Offerta dei seguenti Prodotti Turistici Tematici: Natura e sport (Parchi ed aree protette, montagna, golf, cicloturismo, Toscana Underground, escursionismo, turismo all'aria aperta); terme e benessere; arte e cultura; turismo scolastico; enogastronomia; business travel, Benvenute in Toscana (offerta turistica rivolta alle donne) e Benvenuti in Toscana; Strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità (L.R. n. 45/2003 e s.m.i.).

1.3 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. acquisizione di consulenze per:
 - analisi di mercato;
 - progettazione di prodotti e di processi;
 - realizzazione di servizi di rete;
 - produzione di campagne di comunicazione e materiali promozionali, partecipazione a manifestazioni fieristiche e workshop;
 - servizi telematici;
- b. acquisto di software, banche dati ed altre tecnologie ICT;
- c. canoni, affitto di locali e di aree espositive nonché servizi congressuali esclusivamente se connesse alle iniziative promozionali previste dal progetto;
- d. spese per viaggi e ospitalità per giornalisti, tour operator e personale specializzato nell'ambito di educational e simili;
- e. predisposizione di servizi di prenotazione e teleprenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici e agrituristiche offerti dalle imprese;
- f. spese per realizzazione di materiale informativo sia su supporto cartaceo che audiovisivo che web (sono escluse le spese riferite ad attività dei singoli soci del consorzio);

g. spese per partecipazione ad attività di promo-commercializzazione in Italia e all'estero.

Si specifica inoltre che:

- le spese per ospitalità per tour operator specializzati, opinion leader e giornalisti del settore sono ammesse per le iniziative espressamente previste dal programma di attività;
- non è consentito al beneficiario del contributo di affidare totalmente ad altro soggetto la realizzazione delle attività previste dal progetto;
- non sono ammesse le spese sostenute per il funzionamento di uffici di informazione turistica.

2. Localizzazione dell'investimento

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nel territorio di competenza del GAL (di cui alla Deliberazione di Giunta regionale che approva la SISL del GAL) o che recano un beneficio diretto e dimostrabile su tali territori. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori non eligibili, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

3. Tassi e massimali di contribuzione

Le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione o l'organizzazione di manifestazioni mirate su mercati esteri e nell'ambito di fiere e mostre internazionali realizzate anche in Italia sono ammesse per un massimo di due addetti in possesso di adeguati requisiti (comprovati da idoneo curriculum vitae), nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti.

4. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

5. Altre condizioni

Il "Progetto di promozione del territorio rurale integrato con altri strumenti turistici presenti nell'area (agriturismo, termalismo, arte, congressuale ecc)" previsto dalla scheda di misura del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, deve indicare:

- a. la tipologia di prodotto turistico tematico strategico a cui fa riferimento;
- b. la specifica e chiara proposta commerciale che contenga, oltre al soggiorno, altri elementi e servizi utili a fruire il territorio, che concorrano a formare un prodotto unico venduto a prezzo globale;
- c. i target di riferimento, sia in termini di mercato (interno o estero) che di tipologia di turisti;
- d. le azioni di comunicazione e pubblicità;
- e. le azioni sui mercati di riferimento, inclusa la partecipazione a fiere e workshops;
- f. le modalità di coordinamento operativo con le azioni previste dall'APT e da Toscana Promozione.

**Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"
Sottomisura B 'Sviluppo delle attività turistiche'**

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Tipologie di investimento ammissibili

Sono escluse dalle spese di investimento ammissibili:

- le scorte di magazzino e gli automezzi;
- gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Sono compresi in questa fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.

1.2 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di recupero, di ristrutturazione, di riqualificazione e di ampliamento di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- e. acquisto di hardware e software anche finalizzato all'attività di e-commerce.

Le spese per la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 360 giorni dalla data della stipula della convenzione.

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
Sottomisura A 'Reti di protezione sociale nelle zone rurali'

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Aziende per i Servizi alla Persona, Società della Salute.

1.2 Tipologie di investimento previste

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di investimento:

- a. ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione di beni immobili da destinarsi a sedi per servizi sociali alla persona previsti nel Piano Integrato della Salute, compresa la messa a norma di impianti e servizi;
- b. realizzazione di nuovi immobili da adibire a sede dei servizi;
- c. avvio della gestione e consolidamento di nuovi servizi sociali alla persona innovativi e coerenti con i bisogni delle aree rurali.

Si specifica inoltre che:

- la realizzazione di nuovi immobili è ammissibile solo a condizione che ne sia giustificata l'oggettiva necessità e dimostrata l'assenza di una struttura simile nel territorio di riferimento per assicurare i servizi alla persona previsti nel Piano Integrato della Salute;
- non sono ammissibili investimenti che consistano esclusivamente nella realizzazione, nel recupero, nella ristrutturazione, nella riqualificazione o nel ampliamento di beni immobili.

1.3 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di realizzazione, di recupero, di ristrutturazione, di riqualificazione e di ampliamento di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature (ivi compreso hardware e software) necessari per l'erogazione dei servizi;
- e. acquisto di arredi ed attrezzature necessari per il nuovo servizio;
- f. spese per studi di fattibilità per il nuovo servizio;
- g. spese di gestione per l'avvio e il consolidamento dei nuovi servizi;
- h. spese per la divulgazione delle attività e dei servizi realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

Si specifica inoltre che:

- le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto sono ammesse a finanziamento purché siano necessarie per l'erogazione del nuovo servizio e purché tali mezzi di trasporto siano adibiti esclusivamente al servizio previsto dall'intervento;
- nel caso di interventi che prevedono il recupero funzionale di edifici esistenti, un valore non superiore al 30% della superficie utile lorda può essere destinato a sede di uffici per lo svolgimento di attività riconducibili agli obiettivi della sottomisura;
- per quanto concerne il recupero dei siti degradati, sono ammissibili anche i lavori di demolizione di strutture fatiscenti e di ripulitura del terreno oggetto di successiva realizzazione.

Non sono invece ammissibili:

- a. le spese relative a bonifica preventiva dei siti ai sensi della disciplina vigente ed inseriti nel Piano regionale delle bonifiche;
- b. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi per il personale dipendente;
- c. spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti del beneficiario del contributo.

2. Tassi e massimali di contribuzione

Le spese di gestione per l'avvio e il consolidamento dei nuovi servizi sono ammesse per i primi 3 (tre) anni dall'entrata in operatività del nuovo servizio, o dalla data di approvazione della domanda di aiuto nel caso di servizio già esistente, in percentuali decrescenti rispettivamente dell'80%, del 60% e del 40% del totale

delle spese effettivamente sostenute per tali finalità ed entro 5 (cinque) anni dall'entrata in operatività del servizio.

3. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione per la parte relativa agli investimenti strutturali, mentre per le spese di gestione le domande di pagamento devono pervenire entro 1080 giorni dalla data della stipula della convenzione, compatibilmente con il termine ultimo per le domande di pagamento, fissato nella strategia di sviluppo locale del GAL.

4. Altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione della Società della Salute o dell'Articolazione zonale della Conferenza dei sindaci di compatibilità dell'intervento con la programmazione prevista nel Piano Integrato di Salute.

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
Sottomisura B 'Servizi commerciali in aree rurali'

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti soggetti di diritto pubblico: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

1.2 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di realizzazione, di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione e di ampliamento di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- d. acquisto di terreni;
- e. acquisizione e opere per la realizzazione di arredi urbani che favoriscano l'attività commerciale e agevolino l'utilizzo dell'area da parte degli utenti e degli operatori economici;
- f. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software;
- g. progettazione e realizzazione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata;
- h. realizzazione di nuove strutture di vendita nelle aree mercatali.

Nel caso di interventi che prevedono il recupero funzionale di edifici esistenti, un valore non superiore al 30% della superficie utile lorda può essere destinato a sede di uffici per lo svolgimento di attività riconducibili agli obiettivi della sottomisura

2. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

3. Altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
Sottomisura C 'Strutture di approvvigionamento energetico
con impiego di biomasse agro-forestali'

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti soggetti di diritto pubblico: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

1.2 Tipologie di investimento previste

Non sono ammissibili investimenti che prevedano la realizzazione di impianti alimentati anche in quota parte con combustibili diversi da biomasse agro-forestali, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D. Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale". E' escluso l'utilizzo del pellet.

1.3 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili una o più delle seguenti tipologie di spesa:

- a. acquisto e messa in opera di generatori di calore, impianti di cogenerazione ed impianti per la produzione di energia frigorifera che utilizzino come fonte energetica biomasse agro-forestali;
- b. realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni;
- c. realizzazione della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta con l'impianto a biomassa agro-forestale;
- d. acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all'impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte;
- e. i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o delle eventuali opere accessorie;
- f. spese per la divulgazione delle attività e dei servizi realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

Si specifica inoltre che:

- gli impianti di cogenerazione devono necessariamente essere gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali;
- gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti energetici, di livelli di sicurezza e di emissioni;
- le spese per la realizzazione degli interventi di cui ai punti da b) a f) sono ammissibili solo a condizione che tali interventi siano a servizio di un impianto a biomassa agro-forestale realizzato a beneficio delle popolazioni rurali, anche pre-esistente;
- sono ammissibili le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata. La spesa ammissibile per la rete di teleriscaldamento non può essere superiore a 250,00 €/ml.

Non sono invece ammissibili:

- a. spese per l'acquisto di trattori agricoli e forestali ed ogni altra attrezzatura non funzionale alla piattaforma;
- b. macchine e attrezzature non conformi alla normativa vigente;
- c. acquisto di terreni;
- d. scambiatori di calore per l'allaccio presso le singole utenze;
- e. lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- g. lavori e opere non strettamente necessari ai fini del processo produttivo, aventi carattere di prestigio o di abbellimento, come fontane, opere di decorazione e simili, anche se imposti da normative pubbliche vigenti;
- h. per le macchine e le attrezzature, l'acquisto di materiali di usura e le riparazioni relative;
- i. acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- j. acquisto di autovetture;

- k. spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- l. spese generali relative agli investimenti immateriali.

Si specifica inoltre che:

- le spese di "realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni" per essere ammissibili non possono superare il 30% del valore complessivo del progetto e comunque non possono superare i seguenti rapporti:
 - 20.000,00 € per impianti di potenza nominale fino a 100 kWt;
 - 40.000,00 € per impianti di potenza nominale compresa tra 101 e 200 kWt;
 - 80.000,00 € per impianti di potenza nominale compresa tra 201 e 500 kWt;
 - 100.000,00 € per impianti di potenza nominale superiore a 501 kWt;
- le spese per "acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all'impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte" sono ammissibili nel limite massimo di 15 €/q di biomassa necessaria per il funzionamento dell'impianto in relazione alle esigenze energetiche annue;
- i costi relativi "all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie" sono ammissibili purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile;
- le spese ammissibili relativamente alla parte dell'impianto dedicata alla produzione del freddo non potranno superare i seguenti rapporti:
 - 62.000,00 € per impianti di potenza fino a 100 kW;
 - 130.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 101 e 500 kW;
 - 210.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 501 e 900 kW;
- in caso di cogenerazione le spese per i generatori termici comprensivi di meccanismi di controllo elettronico, serbatoi inerziali, impianti di abbattimento delle emissioni e tutte le opere idrauliche ed elettriche, escluse le opere edili connesse alla centrale computate nei limiti previsti al punto I del presente paragrafo e quelle della rete di teleriscaldamento, sono ammissibili nel limite massimo di 330 €/kWt di potenza termica utile, per la parte relativa alla produzione di energia elettrica fino a 3.000.000 €/kWe installato;
- le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica sono ammissibili nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata. La spesa ammissibile per la rete di teleriscaldamento non potrà essere superiore a 250,00 €/ml
- nel caso progetti comprendenti esclusivamente acquisto di macchine o attrezzature gli onorari dei professionisti sono ammissibili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento.

2. Localizzazione dell'investimento

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

3. Impegni specifici

3.1 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata:

- a. ad eseguire tutto quanto previsto nel piano di approvvigionamento del biocombustibile;
- b. ad eseguire tutto quanto previsto nel piano di distribuzione dell'energia primaria in merito al numero di utenze ed alla percentuale di energia destinata a popolazione residente;
- c. ad utilizzare l'impianto solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento.

4. Tassi e massimali di contribuzione

In caso di cogenerazione e accesso alla tariffa omnicomprensiva o certificati verdi il tasso di contribuzione non può superare il 40% del costo di investimento ai sensi della normativa vigente.

5. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

6. Altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di approvvigionamento del biocombustibile con indicazione dei bacini di approvvigionamento e dei soggetti fornitori. Il piano di durata pari al periodo di impegno (5 anni) deve essere dimensionato in base alle esigenze termiche di funzionamento degli impianti indicando l'area di produzione e di approvvigionamento della biomassa, le modalità di trasformazione, le distanze e le modalità di trasporto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di distribuzione dell'energia primaria con indicazione delle utenze che si intendono servire. Al piano dovranno essere allegate obbligatoriamente le pre-adesioni scritte delle utenze per almeno 2/3 della potenza installata. Le pre-adesioni scritte devono essere vincolanti per l'utenza finale.

Si specifica inoltre che:

- sono ammessi a contributo gli impianti che (per le definizioni utilizzate si fa riferimento al decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.):
 - a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 100 kWt e 1000 kWt (1 MWt);
 - b) utilizzino biomasse agro- forestali, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale";
 - c) siano destinati principalmente alla produzione di energia termica. La produzione di energia frigorifera è ammissibile solo se abbinata alla produzione di energia termica. In caso di cogenerazione l'energia termica utile prodotta dall'impianto di cogenerazione deve essere completamente utilizzata ai fini del riscaldamento o del raffreddamento delle utenze. L'utilizzo non deve essere inferiore ad un minimo di 4000 ore annue;
 - d) siano dimensionati correttamente in funzione delle esigenze termiche descritte nel progetto;
 - e) rispettino quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. n. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
 - f) rispettino le caratteristiche tecniche di cui allo schema seguente:

Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali alimentate a biomasse legnose di origine forestale

Tutti gli impianti dovranno essere dimensionati partendo dalle esigenze termiche delle utenze. Tali impianti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- per la fornitura di energia termica a servizio di nuove costruzioni, devono essere dimensionati in base alla D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. E' ammesso un aumento del 20% del dimensionamento ottenuto in base alla D. Lgs 192/2005 e s.m.i. fermo restando il limite massimo di 45 W/mc. Per i progetti o per quelle parti di essi che prevedono la fornitura di energia termica ad edifici già esistenti, il dimensionamento dell'impianto in fase preliminare potrà avvenire in base ai consumi pregressi;
- nella progettazione degli impianti si deve tener conto di quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
- devono essere realizzati nel rispetto della normativa o dei regolamenti vigenti relativi alla progettazione, installazione e gestione degli impianti in oggetto e in particolare per la produzione di sola energia termica devono possedere le specifiche tecniche:
 - a. per caldaie di classe 3, abbiano rendimenti verificati in funzione del biocombustibile utilizzato, desumibili dal certificato rilasciato da ente terzo accreditato, superiori o uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-5;
 - b. per caldaie con potenza nominale superiore a 300 kWt, abbiano rendimento verificati in funzione del biocombustibile utilizzato sempre superiore a 85% e desumibile da certificato rilasciato da ente terzo accreditato
 - c. rispettino quanto previsto nella parte V del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 relativamente ai valori minimi di emissione e per quanto riguarda la gestione delle ceneri;
 - d. rispettino quanto disposto dalla L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i.;

- e. le caldaie devono essere dotate di sonda lambda;
- f. gli impianti di potenza nominale superiore a 100 kWt, devono essere dotati di caldaie con almeno 3 giri di fumo, interruttori di apertura porte con aspirazione automatica dei fumi, termostato di regolazione e di sicurezza, meccanismo di inondazione del sistema di alimentazione e del deposito della biomassa, controllo della temperatura della camera di combustione attraverso la regolazione del flusso dell'aria immessa e/o dell'afflusso di combustibile, griglia di combustione in materiale resistente al calore, meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia, contatori di calore per la misura dell'energia termica prodotta;
- g. gli impianti devono essere dotati di accumulatori inerziali correttamente dimensionati in base al grado di modulazione della caldaia ovvero serbatoi di almeno 2000 litri per generatori fino a 250 kWt, almeno 4000 litri per potenze comprese tra 251 kWt e 350 kWt, , almeno 6000 litri per potenze comprese tra 351 e 500 kWt, almeno 8000 litri per potenze superiori a 500 kWt;
- h. devono essere dotati di alimentazione automatica tramite coclea o spintori;
- i. devono essere dotati di sistemi di estrazione automatica della cenere solo per i generatori a biomassa legnosa;
- j. l'eventuale rete sia realizzata in materiale idoneo a garantire la minima dispersione termica (max diminuzione ammissibile: 2 °C per ogni Km di rete) e la massima durata nel tempo, e abbia una lunghezza comunque non superiore i 3 metri lineari per ogni kWt di potenza termica utile installata;
- per la produzione di energia frigorifera, devono essere progettati ai sensi della L 46/90 e s.m.i., e dovranno essere alimentati dal calore prodotto dai generatori di calore di cui al punto precedente. Il generatore termico a servizio dell'impianto frigorifero non deve avere una potenza superiore a 1, 7 volte la potenza del gruppo frigo stesso;
- per la produzione di energia elettrica è obbligatoria l'installazione di apposito contatore di energia elettrica prodotta.

Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane.

1.2 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione di immobili, ivi compreso il loro ampliamento, nonché le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- c. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, compreso hardware e software;
- d. acquisizione e opere per la realizzazione di arredo urbano finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici degradati.

3. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

4. Altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione di coerenza con le strategie e la disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010 della Regione Toscana rilasciata dal Comune.

Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"
Sottomisura B 'Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale'

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane, Associazioni e Fondazioni senza fini di lucro, Enti religiosi e morali.

1.2 Tipologie di investimento previste

Costituiscono oggetto di intervento gli investimenti riguardanti beni culturali e paesaggistici (con riferimento alle definizioni di cui all'art. 10, comma 1 e 2, all'art. 11 ed all'art. 134 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), beni architettonici, parchi archeologici, altre cose immobili pubbliche e di uso pubblico finalizzate ad una fruizione culturale quali: musei, teatri, istituzioni documentarie, spazi e centri espositivi per lo spettacolo.

1.3 Tipologie di spesa ammissibili

Relativamente alla tipologie di investimento previste nella scheda di misura del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, si specifica che sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili di recupero, di ristrutturazione e di riqualificazione di immobili, comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- c. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, compreso hardware e software;
- d. costituzione e implementazione di banche dati inerenti i beni culturali mobili conservati all'interno delle strutture e delle istituzioni oggetto dell'investimento;
- e. spese per la divulgazione e per la promozione delle attività e dei servizi culturali realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Tassi e massimali di contribuzione

Il costo totale dell'investimento non può essere superiore a € 300.000 per gli interventi localizzati in territori montani che possono beneficiare anche del contributo del FESR (Linea di intervento 5.4a)³.

3. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

4. Altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 50 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere coerente e integrato con la programmazione territoriale regionale e locale nel settore culturale ed in particolare con il Piano integrato della cultura 2008-2010 (L.R. n. 27/2006).

³ Tale limitazione di costo totale dell'investimento è per i soli comuni montani, elencati nella DGR n. 785/07, che possono accedere alle linee di finanziamento previste dal POR CReO FESR, linea di intervento 5.4a